

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

*Collegio dei revisori
dei conti*

Allegato 1 al verbale n. 238 del 25.3.2025

1) Parere sul conto consuntivo dell'Autorità, trasmesso con nota *e-mail*.

Preliminarmente il Collegio dei revisori evidenzia che, in conformità al Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito "regolamento di contabilità"), in data 10 marzo 2025, dagli uffici dell'Autorità è stata inviata la documentazione finalizzata all'esame del rendiconto per l'anno finanziario 2024 così ripartita:

- sezione 1: relazione illustrativa;
- sezione 2: nota integrativa illustrativa (di: entrate/spese/analisi delle principali voci di spesa/indicatori attesi di bilancio);
- sezione 3: rendiconto finanziario (variazioni apportate nel corso del 2024 agli stanziamenti del bilancio di previsione; composizione dei residui attivi e passivi; deliberazione di riaccertamento dei residui - attivi per gli anni precedenti e per il 2024, - passivi per gli anni precedenti e per il 2024, nonché perenti; movimenti relativi al fondo di riserva; movimenti del fondo T.F.R. e I.F.R.);
- sezione 4: documenti relativi alla contabilità economico patrimoniale (conto economico; riconciliazione tra il risultato economico dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione; stato patrimoniale);
- sezione 5: situazione amministrativa (situazione amministrativa al 31 dicembre 2024; situazione finanziaria al 31 dicembre 2024; destinazione dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2024).

Nonché i seguenti prospetti:

- Prospetti al I e II livello delle entrate;
- Prospetti al I e II livello delle spese senza missioni e programmi;
- Prospetti al I e II livello delle spese con missioni e programmi;

- Prospetti al V livello delle entrate;
- Prospetti al V livello delle spese;
- Prospetti al V livello delle spese con missioni e programmi;

Il Collegio rileva che i predetti documenti sono stati redatti in conformità al Regolamento di contabilità dell'Autorità e che risulta essere stato raggiunto l'equilibrio del bilancio.

La totalità delle entrate finanziarie dell'Autorità ha carattere corrente e, in particolare, un'incidenza decisiva sulla gestione assume l'entrata (tributaria) rappresentata dal contributo di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, passato - a seguito dell'aumento disposto con delibera dell'Autorità del 5 marzo 2024 - dallo 0,058‰ allo 0,059‰.

Esso rappresenta, infatti, il 96,54 per cento delle entrate dell'Autorità ed è correttamente collocato al livello 1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, nell'unica classificazione di V livello presente nel rendiconto.

Nell'esercizio in corso tale entrata ammonta a euro 109.788.855,14. In ogni caso, deve essere espresso apprezzamento per il contenimento - rispetto al limite previsto dalla legge (0,8‰) - dell'aliquota contributiva *de qua* pur a fronte di un costante incremento delle competenze dell'Autorità (v. il decreto legislativo n. 185 del 2021 e la legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) e dell'aumento dell'organico disposto, in rapida successione, dall'articolo 13 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla concorrenza", del PNRR e dal citato decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

In relazione alle ulteriori voci di entrata e di spesa, si evidenzia quanto segue.

Il livello 2 (Trasferimenti correnti) ammonta a euro 486.005,18. Esso contempla al II livello solo *Trasferimenti correnti* e, in particolare, al V livello: *Trasferimenti correnti da Ministeri*, consistenti nella prima *tranche* di finanziamento erogata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevista dalla convenzione stipulata tra l'Autorità e il MIMIT per iniziative di comunicazione e di formazione riguardanti i diritti dei consumatori, per euro 400.000,00; - *Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali*, consistenti nel recupero delle spese di lite inerenti ai contenziosi in essere in materia di contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per euro 4.681,74; - *Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea*, riferiti alle

somme incassate quali saldo di chiusura del Progetto di gemellaggio con l'Autorità di concorrenza del Marocco, per euro 81.323,44.

Il livello 3 (Entrate extratributarie) ammonta a euro 3.444.303,72. Esso contempla al II livello: *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti* e, in particolare, al V livello, solo *Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese*, consistenti nella riscossione di quota parte di sanzioni, irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn. 145 e 146, versate all'Autorità ai sensi dell'art. 9, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (ora abrogato dall'art. 5-bis, comma 2, lett. d, d.l. n. 1/2012) dalle imprese che hanno beneficiato del pagamento rateale, per euro 8.232,19; *Interessi attivi* e, in particolare, al V livello: *Interessi attivi da conti della Tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche*, per euro 1.079,19 e *Interessi attivi da depositi bancari e postali*, per euro 916.893,53; *Rimborsi e altre entrate correnti* e, in particolare, al V livello: *Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)*, per euro 732.336,34; *Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali*, per euro 1.701.687,98; *Altre entrate correnti n.a.c.*, consistenti in rimborsi da parte di soggetti terzi di spese anticipate dall'Autorità, per euro 84.074,49.

Infine, quanto al livello 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) le *Entrate per conto terzi* ammontano a euro 1.950,00, mentre le *partite di giro*, inizialmente previste per euro 66.080.000,00 sono pari a euro 30.033.664,53 ed evidenziano, quindi, una differenza per euro 36.046.335,47 rispetto alle previsioni iniziali e per euro 36.173.138,22 rispetto a quelle definitive. Il complesso delle entrate del livello 9 è pari a 30.035.614,53 e corrisponde all'ammontare delle partite di giro in uscita.

Tra le spese di maggior rilievo, nel livello 1 (Spese correnti) meritano particolare attenzione quelle per il personale, che ammontano complessivamente a euro 59.133.378,67 (totale degli impegni del macroaggregato 1.1) e che rappresentano il 77,70 per cento della spesa complessiva. Per il 2023 l'importo era pari a euro 59.568.016,17. La spesa per il personale è risultata, quindi, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, così conseguendo, nei fatti, l'auspicio espresso nella Relazione sul preventivo in ordine a “*un monitoraggio costante della progressione in corso*” e sottolineato “*dall'importanza di valutare con estremo rigore l'impatto economico nel complesso di tutta la spesa relativa al personale in considerazione anche degli oneri impliciti derivanti dai molteplici accordi sindacali stipulati nel corso degli anni dall'Autorità (cfr su tutti gli accordi in materia di progressioni economiche)*”. **Di talché l'apprezzamento di questo Collegio.**

Il macroaggregato 1.2. (Imposte e tasse a carico dell'ente) ammonta a euro 3.398.520,07, mentre il macroaggregato 1.3. (Acquisti di beni e servizi) presenta spese per euro 7.562.131,24. Le spese in conto capitale ammontano a euro. 2.500.756,55. In merito occorre segnalare che sulla scarsa incidenza di tale voce rileva il mancato perfezionamento, nel corso del 2024, dell'acquisto dell'immobile a uso strumentale con la conseguenza che è risultato superfluo lo stanziamento, previsto nel preventivo assestato 2024, di

euro 23.435.000,00. La somma spesa riguarda, principalmente, gli interventi di messa in sicurezza della facciata dell'attuale sede istituzionale, oltre all'acquisto di altri beni durevoli quali mobili e arredi, impianti e macchinari, macchine per ufficio, *hardware* e *software*.

Il Collegio espone di seguito gli aspetti maggiormente salienti dei risultati della gestione.

In relazione alla competenza dell'esercizio e al netto delle partite di giro:

- le entrate (come accennato, tutte di natura corrente) sono pari a euro 113.719.164,04 rispetto alle previsioni iniziali come confermate in sede di assestamento di bilancio pari a euro 93.886.000,00;
- le spese correnti sono pari a euro 73.608.150,67 rispetto alle previsioni iniziali di euro 87.365.500,00 e a quelle definitive pari a euro 89.693.625,75;
- le spese in conto capitale ammontano a euro 2.500.756,55 rispetto a quanto indicato nelle previsioni iniziali di euro 34.920.500,00 e nelle definitive pari a euro 28.222.500,00;
- il rendiconto finanziario presenta quindi un avanzo di competenza di euro 37.610.256,82 come riportato nella nota integrativa alla tabella n. 3, frutto della differenza tra accertamenti (euro 113.719.164,04) e impegni (euro 76.108.907,22).

Considerando gli effetti del riaccertamento ordinario dei residui relativi agli esercizi precedenti, operato nel corso del 2024 con un risultato positivo pari a euro 33.194,92, emerge un avanzo di amministrazione di competenza complessivo di euro 37.643.451,74 rispetto al disavanzo di euro 28.400.000,00 risultante dalle previsioni iniziali e al disavanzo di euro 18.307.625,75 emergente dalle previsioni definitive.

La **situazione amministrativa**, esposta in specifica sezione, che evidenzia il saldo di cassa iniziale, le riscossioni e i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale dei residui attivi e passivi, mostra un avanzo di amministrazione progressivo, al 31 dicembre 2024, pari a euro 212.746.395,39, di cui euro 37.643.451,74 riferiti, come esposto, all'avanzo di competenza dell'esercizio 2024.

Il saldo di cassa, alla fine dell'esercizio 2024, corrisponde con le risultanze accertate nella riunione del Collegio dei revisori in data 20 febbraio 2025.

Esse, in particolare, mostravano (in base al conto dell'istituto tesoriere al 31 dicembre 2024) un saldo della Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 305950 pari a euro 216.716.901,30 che, unitamente al denaro presente nella cassa economale, per euro 604,16 porta, appunto, al saldo di cassa della situazione amministrativa pari a euro 216.717.505,46.

Tale saldo corrisponde, inoltre, a quanto indicato nella relazione rispetto alla situazione finanziaria, che indica somme disponibili al 31 dicembre 2024 per il medesimo ammontare.

Per i residui attivi e passivi l'Autorità ha fornito specifico elenco distinto per anno di formazione anche ai fini della deliberazione di riaccertamento.

Alla fine dell'esercizio:

- i residui attivi ammontano a euro 1.684.884,71 di cui euro 149.120,05 riferiti agli anni precedenti ed euro 1.535.764,66 relativi all'anno 2024. Si tratta, in massima parte, di interessi attivi al 31 dicembre maturati sui conti correnti (euro 917.972,72) e di crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, relativi alla restituzione delle retribuzioni anticipate, dall'Autorità, al proprio personale in comando all'esterno;

- i residui passivi ammontano a euro 5.655.994,78 (di cui euro 5.649.064,92 riferiti al 2024 e euro 6.929,86 relativi ad anni precedenti) e riguardano, in massima parte, gli accantonamenti annuali per trattamento di fine rapporto, nonché gli impegni di spesa che non si sono tradotti in liquidazioni, a causa dell'incompletezza della documentazione fornita dai fornitori. Sul punto, va evidenziato che la contabilizzazione degli accantonamenti annuali, per trattamento di fine rapporto, come residui discende dalla particolare modalità di gestione di tali somme. Infatti, l'Autorità non versa alcun contributo a tale titolo all'INPS, né provvede a un accantonamento meramente contabile ma, previa determinazione dell'ammontare delle somme, maturate da ogni dipendente alla chiusura di ciascun esercizio, quale indennità di fine rapporto, trasferisce gli accantonamenti annuali, che confluiscono su un conto corrente bancario dedicato alla gestione finanziaria del trattamento di fine rapporto, nell'esercizio successivo a quello nel quale vengono disposti. Pertanto, gli accantonamenti annuali per trattamento di fine rapporto rappresentano un costo di competenza dell'esercizio in corso, ma che fuoriescono dalla disponibilità dell'Autorità nell'esercizio successivo.

Ai fini del riaccertamento è stato disposto, a chiusura del rendiconto, lo stralcio di euro 33.194,92 di residui passivi relativi agli esercizi 2022 e 2023 ad esito di interlocuzioni con i fornitori grazie alle quali è stata accertata l'insussistenza dei debiti.

Lo **stato patrimoniale**, esposto nella quarta sezione dei documenti trasmessi, indica quanto segue. Il patrimonio netto, di euro 280.300.466,24, rispetto a quello precedente pari a euro 242.726.665,58, mostra un incremento rispetto al precedente esercizio, di euro 37.573.800,66 per effetto del risultato economico di esercizio positivo.

La consistenza delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale registra un incremento di euro 43.196,84 (da euro 67.266.939,80 del 2023 a euro 67.310.136,64 del 2024) frutto della somma algebrica tra acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali e degli ammortamenti dei beni per l'anno 2024.

In relazione al **conto economico**, anch'esso esposto nella quarta sezione dei documenti trasmessi, che evidenzia le componenti positive e negative della gestione secondo criteri di competenza economica, va aggiunto che esso presenta un risultato dell'esercizio pari a euro 37.573.800,66, in sintonia con il dato dell'incremento del patrimonio, rispetto a un risultato dell'esercizio precedente pari a euro 19.843.071,98. Con riferimento **alle norme in materia di contenimento della spesa**, nella nota integrativa è dimostrato il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 590-600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In precedenza, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Autorità poteva individuare misure autonome di contenimento, purché garantissero un risparmio all'Erario superiore del dieci per cento rispetto a quello conseguito dagli altri soggetti pubblici.

Attualmente, l'articolo 1, comma 591, della legge n. 160/2019 fissa un tetto per l'acquisto di beni e servizi. In particolare, *il plafond delle sottovoci di cui al macroaggregato 1.3 del bilancio di previsione 2024, viene calcolato secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2022, n. 23 (secondo cui - a pagina 5 - ai fini del rispetto “in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento delle suddette spese, si ritiene di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.. Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018”)* e 7 dicembre 2022, n. 42 (quest'ultima ha testualmente affermato che “*si reputa opportuno confermare, anche per l'esercizio 2023, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici*”).

In ogni caso l'Autorità si sarebbe potuta avvalere del comma 593 della legge n. 160 del 2019, secondo cui “*(...) il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di*

beni e servizi (...)” ricorrendone i presupposti in base al rendiconto ma, come accennato, ha pienamente rispettato il limite maggiormente virtuoso, del che non può che darsi apprezzamento.

In particolare, il valore medio della spesa per beni e servizi, relativo al triennio 2016-2018 (*plafond* di spesa di cui al citato comma 591), è pari a euro 8.134.225,09 mentre la spesa complessiva per acquisto di beni e servizi sostenuta nell’anno esaminato è stata pari a euro 6.719.341,55.

Tale cifra risulta dall’espunzione da tale sommatoria delle spese considerate dalla citata circolare n. 23 del 2022 e successive modifiche e integrazioni.

Anche il limite di spesa previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 - ai sensi del quale, a *“decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (...)*” - risulta rispettato in quanto, in base alla norma suddetta, mentre il *plafond* di spesa per l’Autorità ammonta a euro 49.586,42 la spesa dalla stessa poi sostenuta è stata pari a euro 47.308,25.

Per quanto concerne i risparmi di spesa sulla gestione corrente di beni e servizi nel settore informatico, va sottolineato che nei passati esercizi era stato controllato il rispetto dell’articolo 1, commi 610 e seguenti) della legge n. 160 del 2019. In seguito, l’articolo 42, comma 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) aveva previsto che *“in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia «Covid-19», per l’anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*; successivamente, l’articolo 53, comma 6, lett. b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha abrogato i commi 610, 611, 612 e 613 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per contro, sempre in relazione agli acquisti del settore informatico, l’Autorità evidenzia, comunque, che essi sono stati effettuati in ottemperanza alla disciplina di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art.1, commi 512, 513 e 514); pertanto, tali acquisti sono stati effettuati tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a., ove esistenti, salvo rare eccezioni, comunque rispettose del comma 516 della medesima legge.

Da ultimo, con riferimento al **concorso agli obiettivi di finanza pubblica**, risulta iscritto a bilancio tra i *Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia* il versamento, in data 10 giugno 2024, della somma di euro 1.691.800,00 in attuazione dell’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il calcolo della somma dovuta è stato effettuato in conformità al dato normativo e al parere espresso in data 14 maggio 2020 da questo Collegio dei revisori.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 139, comma 3, del Codice di giustizia contabile e dall'articolo 10, comma 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nonché, in base al rinvio contenuto nel regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i conti degli agenti contabili (per l'anno 2023) sono stati trasmessi alla Corte dei conti in data 30 aprile 2024 con un documento unitario, accompagnato dai verbali delle verifiche di cassa dello scrivente Collegio, da una relazione del responsabile del Dipartimento Amministrazione nonché da una relazione tecnica del Collegio.

Il Collegio riferisce, in ogni caso, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti a enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa la corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Nel corso dell'esercizio oltre all'assestamento è, infine, intervenuta solo una variazione del bilancio, di competenza del Segretario generale in quanto meramente compensativa.

Pertanto, il Collegio, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Regolamento di contabilità:

- vista la bozza di deliberazione dell'Autorità di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- visti tutti i documenti allegati alla bozza di deliberazione di cui sopra;
- preso atto dei condivisi criteri di riaccertamento dei residui, come analiticamente descritti nella sopra menzionata bozza di deliberazione e preso atto dei fatti gestionali ivi menzionati;

Esprime parere favorevole al riaccertamento dei residui, così come rappresentato nella bozza di deliberazione trasmessa al Collegio, riscontrandone la conformità al regolamento di contabilità.

Ancora, il Collegio, ai sensi degli artt. 34, comma 1, 35, comma 1 e 36, comma 1 del Regolamento di contabilità, rilevato che:

- gli schemi di bilancio relativi al rendiconto finanziario evidenziano in modo chiaro, efficace e fedele le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite per l'anno 2024;
- gli schemi di bilancio del conto economico forniscono una rappresentazione esauriente dei risultati economici conseguiti nell'esercizio 2024;
- gli schemi di bilancio dello stato patrimoniale bene evidenziano gli elementi attivi e passivi al termine dell'esercizio 2024;
- risultano, altresì, rispettate le norme in materia di contenimento della spesa pubblica;

esprime, sugli stessi, parere favorevole.

In conclusione, il Collegio:

- vista la relazione illustrativa sullo schema del conto consuntivo per l'anno finanziario 2024;
- esaminati i prospetti contabili allegati;
- preso atto dei risultati economico-finanziari esposti nella relazione e nei richiamati prospetti;

esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'anno finanziario 2024.

Andrea Luberti
(Presidente)
OMISSIS

Paolo Mariano
(componente)
OMISSIS

Gianfranco Chinellato
(componente)
OMISSIS